



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV. 7/FM

Rif. Prot. n. 5279 del 21/02/2020

A Sergio Messina
Presidente Associazione Italiana Dislessia
smessina@aiditalia.org

e, p.c. Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ufficio Legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Oggetto: Disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) e conseguimento della patente nautica.

Con riferimento all'allegata nota di codesta Associazione, pervenuta per il tramite del Gabinetto del Ministro con nota prot. n. 7861 in data 21/02/2020, si rappresenta che la scrivente Direzione generale ha già studiato la possibilità di trasporre, con i necessari adattamenti, la disciplina vigente in ambito formativo a favore dei soggetti con D.S.A. alla materia degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Tale disciplina, configurata dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, ivi comprese le allegate linee guida, è confluita in parte nell'Atto Governo AC 101 (in breve schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della riforma del codice della nautica da diporto), la cui delega legislativa scade in data 13/08/2020, sia nello schema di decreto di modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (in breve regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).

Le novelle regolamentari prevedono, per il rilascio del certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica, la presentazione al medico accertatore da parte del candidato della diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge n. 170/2010, come richiesto da codesta Associazione.

Per le prove di esame, si introduce la maggiorazione del tempo di svolgimento fino ad un massimo del 30% previsto dalla norma e la facoltà di avvalersi di misure personalizzate, compensative o dispensative, correlate al deficit soggettivo diagnosticato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o eventuale contributo che codesta Associazione volesse offrire.

IL DIRETTORE GENERALE
M. COLETTA